

# Mario Bortoletto

ANALISTA DELLE STRATEGIE DI DIFESA DELLE CONTROVERSIE BANCARIE E ASSISTENZA  
INFORMATIVA TECNICA E LEGALE SU USURA ED ESTORSIONE BANCARIA

35010 Vigonza (Padova) Viale del Lavoro, 40 Tel. 049 725098 Fax 049 8931489 E-mail: mariobortoletto@gmail.it  
C.F.: BRT MRA 49R24G224G - P. IVA: 00306650284

Egregi Signori,

qualche volta (ormai spesso), non è solo il correntista ad essere pignorato ma anche la Banca a seguito di illeciti addebiti ai correntisti.

Cordiali saluti

Mario Bortoletto



---

Mario Bortoletto

Consulente Tecnico di parte riconosciuto dal Tribunale di Venezia su contenzioso Bancario

RG



RESTITUITO

U.N.E.P. Corte d'Appello

30 SET. 2014

TORINO

Ufficio ESECUZIONI



44 240 10 433 461

VERBALE di PIGNORAMENTO MOBILIARE

EX art 434 3° comma

Oggi 29/09/2014 h. in TORINO  
Pza SAN CARLO N. 156

Esecutando [redacted]

Sulla richiesta di [redacted] +1

Con domicilio eletto presso l'Avvocato [redacted] M

è obbligato al pagamento della somma di euro [redacted] in forza di sentenza del Tribunale di Torino

Quale titolo, col precetto si allega al presente verbale

Visto il precetto notificato in data 12/09/2014 con cui si intimava il pagamento entro giorni dieci della totale somma di euro 665.803,45

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto al su intestato Ufficio, munito del titolo esecutivo e del precetto, mi sono qui trasferito ed ivi giunto ho avuto la presenza di [redacted] f.p. di presidente B. Intere San Paolo

Alla persona rinvenuta ho reso nota la mia qualifica e il motivo del mio intervento, richiedendo il pagamento del dovuto [redacted]

URGENTE:

Cron. G-1 30085 del. 24-09-14

Cron. F 17039 Deposito € 20

Zona A21 Km 6 Specifica Atto (trin. s.)

Diritti	- €	10,07
Trasferite		6,18
1° Totale		16,25
% Parti		4,62
2° Totale		16,87
Sp. Postali		0,00
T.R.+Bol.+Quie		0,00

Totale Atto - € 16,87 +

Pagamento in modo virtuale della tassa del 10% DM 9/3/57

Totale € 21,97

FUNZIONARIO U.N.E.P. DIRIGENTE

assegno circolare n. 3400403125-02

ASSEGNO EMESSO A FAVORE DI: POSTE ITALIANE SPA PATRIMONIO BANCO POSTA NON TRASFERIBILE DATA EMISSIONE: 29/09/2014 FILIALE: 00700 TORINO - PIAZZA SAN CARLO

assegno circolare n. 3400403126-03

ASSEGNO EMESSO A FAVORE DI: POSTE ITALIANE SPA PATRIMONIO BANCO POSTA NON TRASFERIBILE DATA EMISSIONE: 29/09/2014 FILIALE: 00700 TORINO - PIAZZA SAN CARLO

assegno circolare n. 3400403124-01

ASSEGNO EMESSO A FAVORE DI: POSTE ITALIANE SPA PATRIMONIO BANCO POSTA NON TRASFERIBILE DATA EMISSIONE: 29/09/2014 FILIALE: 00700 TORINO - PIAZZA SAN CARLO

FUNZIONARIO U.N.E.P. DIRIGENTE

FUNZIONARIO U.N.E.P. DIRIGENTE

FUNZIONARIO U.N.E.P. DIRIGENTE

FUNZIONARIO U.N.E.P. DIRIGENTE

a questo punto la sig. e [redacted] dichiara di voler versare a mia mani la somma di denaro indicata in precepto aumentata del 2/10 e quindi € 665.803,45 + 133.160,69 per un totale di € 798.964,14 (settecentoventotto mila, novecento sessantaquattro/14).

Detta somma ha fornito versato attraverso n° 4 anassis circolari n° [redacted] intestate a Poste Italiane spa - Patrimonio Banco Poste emersi in debito diretta direttamente da Banca Italiana San Paolo spa.

La sig. e Andreatti dichiara che detto versamento ad essere e per gli effetti dell'art. 494 c.p.c. <sup>32</sup> effettuato per evitare il preparazione di cotte, ma pur essendo oggetto di preparazione viene fatto ~~versato~~ versato con riserva di impugnazione della mentata con riserva di richiesta di ripartizione delle somme all'esito definitivo del procedimento anche dell'instaurazione opposizione all'esecuzione per anassis circolari su menzionati, alle parti

al presente verbale, senza depositi, unitamente al verbale, presso la cancelleria mobiliare delle Esecuzioni civili del Tribunale di Torino

Del che il presente è verbale  
L. C.S.

[redacted]

UFFICIO CIRCOLARE CANTONELLO TORINO

[redacted]  
assegno circolare  
n. 3303995776-03

ASSEGNO EMESSO A FAVORE DI:  
POSTE ITALIANE SPA PATRIMONIO  
BANCO POSTA  
NON TRASFERIBILE  
DATA EMISSIONE: 29/09/2014  
FILIALE: 00700 TORINO - PIAZZA SAN CARLO

[redacted]  
FUNZIONARIO INEP-DIRIGENTE  
UFFICIO CIRCOLARE CANTONELLO TORINO

EURO \*\*48.964.14\*\*  
FILIALE: 00700 TORINO

TRIBUNALE DI PADOVA

Il Tribunale, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:

DOTT. CATERINA SANTINELLO

PRESIDENTE REL.

DOTT. MARIA ANTONIA MAIOLINO

GIUDICE

DOTT. MANUELA ELBURGO

GIUDICE

Nel proc. n. 2348.14 R. Reclami  
promosso con ricorso depositato in data 6.3.14 da:

RICORRENTI

con gli avv. 

nei confronti di:

, quale procuratrice speciale di  cessionaria di 

RESISTENTE

con gli avv. 

~~EQUITALIA NORD S.P.A.~~

RESISTENTE


con l'avv. 

OGGETTO: RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il Tribunale,

visto il reclamo depositato in data 6.3.14 da  - quest'ultima  
peraltro priva di legittimazione attiva - avverso l'ordinanza emessa in data 18.2.14 dal G.E.

dott.ssa  con la quale il predetto

giudice nell'ambito del procedimento di esecuzione immobiliare  promosso da 

 ora  del Veneto s.p.a. - nei confronti di

4

1

██████████ ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione, ex art. 624 c.p.c., formulata nel ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. proposto dagli odierni reclamanti: vista la memoria difensiva depositata da ██████████, creditore intervenuto nella predetta esecuzione, in data 6.5.14 nella quale ha chiesto il rigetto del reclamo;

vista la memoria difensiva depositata da ██████████ nella qualità di cui in epigrafe, in data 7.5.14 nella quale ha concluso per il rigetto del reclamo;

ritenuto che il reclamo è fondato e deve pertanto essere accolto;

rilevato che secondo l'indirizzo della Corte di Cassazione richiamato anche nell'ordinanza impugnata: "ai fini dell'applicazione dell'art. 614 c.p.c. e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono proposti o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Corte Cost. 25 febbraio 2002 n. 29: "il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori"; Cass. n. 5324/2003)" (cfr. in tal senso in motivazione Cass. n. 350/13);

considerato che nel caso di specie il contratto di mutuo con garanzia ipotecaria stipulato in data 27.4.1999, notaio ██████████ con n. 57712, posto a base, quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., dell'esecuzione immobiliare intrapresa da ██████████

con il pignoramento notificato nel settembre 2007 e trascritto il 18.10.07 nei confronti di ██████████, prevede all'art. 11 del Capitolato delle condizioni generali, facente parte integrante e sostanziale del contratto e allo stesso allegato sub "A", rubricato "Interessi di mora" che i predetti interessi, da corrispondere per ogni somma dovuta in dipendenza del mutuo e non interamente pagata in scadenza a decorrere dal giorno di scadenza stesso, "saranno calcolati al saggio annuale di quattro punti superiori al tasso nominale annuo di tempo in tempo applicato al mutuo".

✓

2

considerato che l'art. 1 del contratto di mutuo, rubricato "condizioni del mutuo" prevede, per quanto qui interessa, alle lettere c) e d) l'applicazione sulla somma data a mutuo pari a lire 200.000.000 ( € 103.291,38), da restituire in 15 anni tramite 180 rate mensili posticipate di ammortamento, di un tasso di interesse iniziale pari al 4,920% nominale annuo valido per due anni e successivamente un tasso variabile da determinarsi secondo le modalità e i parametri indicati nell'articolo 3 dell'allegato Capitolato, maggiorato dello 0,040 punti mensili;

rilevato che è pacifico tra le parti in causa che il tasso degli interessi moratori, così come inizialmente pattuito, pari all'8,92% ( tasso interessi corrispettivi 4,920 + 4 punti), era superiore al tasso soglia all'epoca fissato nel 7,635%;

considerato che parte ricorrente anche nel ricorso ex art. 615, comma 2., c.p.c. ha sempre e solo fatto riferimento al tasso pattuito per gli interessi moratori dell'8,92% , si che il riferimento contenuto nell'ordinanza impugnata alla pretesa sommatória del tasso degli interessi corrispettivi e di quello degli interessi moratori è frutto di un evidente equivoco;

ritenuto pertanto che alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato, che questo collegio non ha motivo di disattendere non trattandosi affatto come sopra rilevato di " sentenza isolata", la clausola del contratto di mutuo in esame, concernente la pattuizione del tasso degli interessi moratori deve ritenersi nulla ex art. 1815, 2 comma, c.c., con la conseguenza che nessun interesse è dovuto;

ritenuta invero l'infondatezza della tesi sostenuta da ~~la parte convenuta~~ in memoria difensiva, secondo cui la nullità dovrebbe colpire solo la clausola relativa agli interessi moratori e non invece quella relativa agli interessi corrispettivi che pertanto sarebbero comunque dovuti dato che pacificamente il tasso per gli stessi pattuito del 4,92% non era usurario;

rilevato invero che da un lato la formula della legge " se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi" non consente di effettuare alcuna distinzione tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, né tra le corrispondenti pattuizioni, e dall'altro che il tasso moratorio pattuito, in quanto composto dallo stesso tasso degli interessi corrispettivi al quale

4

va aggiunta una determinata maggiorazione, ove usurario non può che travolgere necessariamente nella sanzione di nullità tutti i suoi "componenti" e quindi anche il tasso corrispettivo; rilevato pertanto che i reclamanti sono tenuti a restituire solo la somma capitale mutuata; considerato che è pacifico in causa che alla data della risoluzione del contratto e della decadenza dal beneficio del termine intimata dalla [redacted] con raccomandata del 15.2.07 i reclamati avevano versato complessivamente la somma di € 68.251,68 e che, pertanto, rispetto alla somma capitale mutuata pari ad € 103.291,38, residuava ancora un debito di € 35.039,40;

considerato che sulla base della perizia di parte allegata al reclamo sub doc. J, perizia che non è stata minimamente contestata da parti resistenti in relazione ai conteggi nella stessa contenuti, nessun inadempimento della parte mutuataria, ai sensi dell'art. 12, lettere l) ed m), del capitolato allegato al mutuo, poteva dirsi esistente alla data del 15.2.2007 dal momento che tale evento può ritenersi realizzato solo nell'anno 2010, con conseguente illegittimità della risoluzione di diritto fatta valere dalla Banca procedente e della conseguente procedura esecutiva iniziata nel settembre 2007;

\* ritenuto pertanto che la [redacted] all'atto del pignoramento non poteva azionare il contratto di mutuo quale valido titolo esecutivo, ex art. 474 c.p.c., attesa l'inesistenza a tale data di un inadempimento da parte dei reclamanti e quindi di un credito certo, liquido ed esigibile da azionare esecutivamente;

\* ritenuto che l'inesistenza originaria di un valido titolo esecutivo travolge necessariamente la validità del conseguente pignoramento ed impedisce quindi che l'esecuzione prosegua anche da parte dei creditori intervenuti muniti di titolo;

ritenuto che tale principio è confermato dalla stessa sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 61/14 richiamata da parte resistente ove correttamente intesa ed integralmente riportata, avendo parte resistente citato un principio non pertinente al caso di specie;

considerato invero che tale sentenza ha altresì affermato: " nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo ( sospensione e,

✓

4

sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell'esecuzione sull'impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva. Tuttavia occorre distinguere:...b) se il difetto del titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva del creditore procedente sia originario o sopravvenuto, posto che il primo impedisce che l'azione esecutiva prosegua anche da parte degli interventori titolati, mentre il secondo consente l'estensione in loro favore di tutti gli atti compiuti finchè il titolo del creditore procedente ha conservato validità";

rilevato che nel caso di specie, per quanto sopra rilevato, siamo in presenza di un difetto originario e non certo sopravvenuto del titolo posto a base dell'azione esecutiva dal creditore procedente;

ritenuto pertanto che il reclamo deve essere accolto, con conseguente revoca dell'ordinanza impugnata, ed accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione immobiliare n. 487/07;

ritenuto che le spese processuali, liquidate in base ai parametri del D. Lgs. n. 55/14, vanno poste a carico dei resistenti per il principio della soccombenza

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e conseguentemente revoca l'ordinanza emessa dal G.E. ~~dott.ssa C. Zambotto~~,

in data 18.2.14;

sospende l'esecuzione immobiliare iscritta al ~~.....~~

condanna ~~.....~~ nella qualità di cui in epigrafe, ed Equitalia Nord s.p.a. in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre accessori di legge, attribuito al procuratore dei ricorrenti il diritto di distrazione.

Si comunicò

Padova, li 8.5.14

IL PRESIDENTE  
*Gambino*  
(dott. -)

Depositato in cancelleria  
Padova 13 MAG. 2014  
Il Cancelliere  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

INVIATA COMUNICAZIONE  
TELEMATICA IL 13 MAG. 2014  
IL CANCELLIERE  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO



# Mario Bortoletto

ANALISTA DELLE STRATEGIE DI DIFESA DELLE CONTROVERSIE BANCARIE E ASSISTENZA  
INFORMATIVA TECNICA E LEGALE SU USURA ED ESTORSIONE BANCARIA

35010 Vigonza (Padova) Viale del Lavoro, 40 Tel. 049 725098 Fax 049 8931489 E-mail: mariobortoletto@gmail.  
C.F.: BRT MRA 49R24G224G P. IVA: 00306650284

Come ho già scritto nel libro "LA RIVOLTA DEL CORRENTISTA" per procedere nei confronti della Banca al fine di recuperare quanto indebitamente pagato, bisogna dimostrare con un'analisi di c.c. mutuo e leasing, che in essi abbiamo pagato tassi d'usura.

Questa analisi si chiama PERIZIA ECONOMETRICA o CONSULENZA TECNICA DI PARTE.

La perizia Econometrica deve essere fatta da un Dott. Commercialista specializzato in Diritto Bancario. Per fare la Perizia il commercialista ha bisogno di questa documentazione:

**A) —SU CONTI CORRENTO BANCARI:**

- 1- TUTTI GLI ESTRATTI CONTO
- 2- TUTTI GLI SCALARI
- 3- CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL CONTO CORRENTE
- 4- FIDEIUSSIONI (se ci sono)

**B) —SU LEASING E MUTUI:**

- 1-COPIA COMPLETA DEL CONTRATTO E DELLE CONDIZIONI
- 2- PIANO DI AMMORTAMENTO
- 3- RIEPILOGO RATE PAGATE E RATE EVENTUALMENTE NON PAGATE
- 4-COPIA DELLA PERIZIA FATTA FARE DALLA BANCA DA PROFESSIONISTA PER STABILIRE IL VALORE DELL'IMMOBILE DATO IN GARANZIA
- 5-COPIA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA FATTA DAL CLIENTE E PAGATA DAL CLIENTE MA CON IL VINCOLO A FAVORE DELLA BANCA

DI TUTTA QUESTA DOCUMENTAZIONE SI NECESSITA DI UNA COPIA CARTACEA + IL TUTTO SCANNERIZZATO E MESSO IN CHIAVETTA USB.

LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE MESSA IN ORDINE CRONOLOGICO (mese per mese e anno per anno). LA PERIZIA VERRA' EFFETTUATA IN BASE ALLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA E CONSEGNATA.

Se manca qualche documento di operazioni fatte negli ultimi dieci anni, si può richiederlo alla Banca tramite raccomandata A.R.

Quando si è in possesso di tutta la documentazione, si consegna al commercialista, il quale procederà con la perizia sulla base della documentazione prodotta al commercialista. Ed è su tale documentazione che il professionista provvederà alla verifica.

Fatta la perizia, prima di procedere con la citazione in Tribunale, si tenta con la mediazione.

Per la Perizia, abbiamo una convenzione con un commercialista di fiducia specializzato nell'analisi e contenzioso bancario.

Quando la documentazione necessaria per la Perizia è pronta viene inviata tramite corriere a: MARIO BORTOLETTO Viale del Lavoro, 40 Peraga di Vigonza-Padova. Il tutto viene da me consegnato ai professionisti (tempi di consegna della perizia ca. 30 gg. dall'avvenuto pagamento).

I costi della perizia sono i seguenti: su c/c fino a 10 anni è di 1200 Euro; su c/c che supera i dieci anni la spesa è di 1700 Euro. — Per Perizia su Mutuo o Leasing (valore fino a 500.000 euro) il costo è di 700 Euro; su Mutuo o Leasing (valore fino a 1.000.000 di Euro) il costo è 1000 euro; oltre il milione il costo è 1200 euro.

Spero di aver fornito tutte le informazioni necessarie.

Per qualsiasi ulteriore approfondimento sono a disposizione

Un caro saluto.

Vigonza, 04/06/2014


Mario Bortoletto

Consulente Tecnico di parte riconosciuto dal Tribunale di Venezia su contenzioso Bancario

## Deve restituire 230mila euro a un'azienda

# Interessi illegittimi, nuova condanna per l'ex Antonveneta

### I casi



● In poco tempo l'ex Antonveneta, ora Mps, è stata condannata a risarcire due aziende a cui aveva chiesto interessi bancari illegali sugli scoperti (anatocismo). Nel primo caso ha dovuto sborsare 2,2 milioni

PADOVA L'8 maggio 2009 un decreto ingiuntivo del tribunale civile di Padova imponeva ad una ditta con sede legale nel vicentino, di chiudere il proprio debito con la banca Antonveneta (ora Monte dei Paschi di Siena) e versare nelle casse dell'istituto di credito 329.525,75 euro come «saldo debitore del conto corrente» che la società aveva in una filiale padovana della banca. Il 12 agosto scorso però le carte in tavola si sono rovesciate e lo stesso tribunale della città del Santo ha annullato quel decreto ingiuntivo, condannando Antonveneta non solo a non avere indietro nemmeno un centesimo ma anzi a dover versare lei stessa nelle casse della società la bellezza di 233.883,21 euro: la «differenza - scrive il giudice nella sentenza - tra il saldo finale figurante sugli estratti conto e ingiunto» con il decreto penale di condanna e «la somma che, per effetto del ricalcolo, è risultata indebitamente percepita dalla banca nel corso di tutto il rapporto», un saldo positivo per la società di più di 563 mila tra il dicembre 1998 e il gennaio 2009. Alla base della decisione del giudice Caterina Santinello l'«illegittima applicazione» da parte dell'Antonveneta di inte-

ressi «ultralegali», anatocistici, di commissioni di massimo scoperto e interessi usurari. Ed è la stessa perizia portata dalla società vicentina come fondamento dell'opposizione al decreto ingiuntivo, a gettare le basi per la sentenza pronunciata ad agosto dal tribunale padovano, con cui si arriva a dimostrare come la banca avesse applicato un tasso medio globale del 46,10%, quando la legge stessa ferma l'asticella degli interessi alla soglia del 9,665%. E lo stesso discorso vale, stando alla sentenza del tribunale, per quanto riguarda gli interessi anatocistici e (in alcuni periodi) i tassi di soglia sull'usura per cui la difesa della ditta vicentina aveva chiesto il ricalcolo delle somme. Che, una volta concluso, ha dimostrato come fosse la banca a dover rimettere le cose a posto versando oltre 230 mila euro agli imprenditori a cui aveva chiesto, ingiustamente, poco meno di 330 mila euro. Sempre per la violazione di interessi anatocistici sulle commissioni di massimo scoperto, Antonveneta sempre ad agosto era stata condannata a risarcire un'azienda padovana con 2,2 milioni di euro.

**Nicola Munaro**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il G.i.,  
a scioglimento della riserva che precede,  
vista l'istanza ex art. 186 quater c.p.c. formulata da parte attrice;  
ritenuta la stessa ammissibile, atteso che la perizia in atti appare esaustiva  
dell'attività istruttoria necessaria al fine del decidere;

ritenuta altresì fondata la domanda di ripetizione di parte attrice nei limiti di  
seguito esposti;

rilevato che la presente causa ha ad oggetto una domanda di indebito relativi-  
vamente a un contratto di conto corrente bancario stipulato in data  
18.1.1998 (doc. 7 della convenuta), nella quale non sono stati specificati tas-  
si debitori, cims, né spese del conto, nonché un conto anticipi, sempre risa-  
lente al 1988 per ammissione della stessa Banca, del quale però non risulta  
prodotto alcun contratto;

rilevato quanto alla prescrizione decennale invocata dalla Banca, che per il  
conto 47005 la questione è infondata sulla base del principio affermato dalla  
Cassazione a SS. UU n. 24418 del 2.12.2010;

osservato infatti che risulta dalla stessa documentazione dimessa dalla Ban-  
ca la presenza di affidamenti a valere su detto conto sin dal 30 giugno 1988  
così che di pagamenti ripetibili si può parlare solo una volta chiuso il conto  
o per versamenti su conto in scoperto oltre il fido, circostanza quest'ultima  
mai dedotta;

rilevato, quanto al conto anticipi, che la questione non si pone in concreto,  
posto che la documentazione dimessa riguarda il periodo successivo al  
30.6.2000;

rilevato, quanto all'eccepita nullità per difetto di forma scritta, che la censu-  
ra non può trovare accoglimento, atteso che i contratti sono stati sottoscritti  
antecedentemente alla legge sulla trasparenza bancaria del 1992 che ha in-  
trodotta l'obbligo della forma scritta a pena di nullità;

rilevato che appaiono invece fondate le censure sull'anatocismo,  
sull'applicazione dell'art. 117 TUB, sulla non debenza di commissione di  
massimo scoperto e spese, nonché sull'usura;

richiamata, quanto all'anatocismo, la pronuncia della Cassazione a Sezioni  
Unite (sentenza 4.11.2004 n. 21095), che ha confermato l'insussistenza di

usi normativi in materia e ha altresì escluso anche che un siffatto uso presistesse al nuovo orientamento giurisprudenziale del 1999;

ritenuto altresì che la convenuta non abbia diritto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi neppure a far data dall'1.4.2000, non essendo sufficiente la propria comunicazione pubblicata in G.U. posto che la variazione *in melius* o *in peius* presuppone pur sempre una valida pattuizione sottostante, laddove la ricognizione negativa ad opera della Corte di Cassazione, cioè la statuizione di inesistenza di un uso normativo bancario idoneo a derogare all'art. 1283 c.c. comporta inevitabilmente la nullità della relativa clausola normalmente contenuta al punto 7 delle condizioni generali predisposte;

rilevato che depurati gli addebiti dall'anatocismo, alla Banca non può essere riconosciuta alcuna capitalizzazione, in quanto si tratterebbe pur sempre di una forma di anatocismo vietato ex art. 1283 c.c. (cfr. Cass. SS. UU. 24418/2010) né vi sono usi normativi o norme contrattuali che legittimino una simile conclusione;

osservato, quanto al tasso di interesse, che in mancanza di una qualsiasi previsione nel contratto originario trovano applicazione i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB;

rilevato che neppure possono essere valorizzati i tassi di cui al contratto del 3.6.2004, perché contratto sottoscritto solo dal correntista e rispetto al quale la produzione non può essere considerata equipollente alla sottoscrizione, dal momento che viene effettuata da soggetto diverso dall'originario contraente;

osservato, quanto alla commissione di massimo scoperto e alle altre spese applicate, che nel caso di specie il contratto in atti non contiene alcuna previsione che ne giustifichi l'applicazione, così che il relativo importo va quindi scomputato dal saldo del conto;

osservato infine, quanto al tasso usurario, che alla luce della recente sentenza della Cassazione penale n. 12028 del 2010, si ritiene che il corretto criterio di rilevazione dei tassi applicati sia quello che considera altresì la commissione di massimo scoperto, ove applicata, con conseguente disapplicazione delle istruzioni della Banca d'Italia;

osservato poi che accertata l'usuraicità, la conseguenza, ai sensi del secondo comma dell'art. 1815 c.c. - norma pacificamente ritenuta valida per tutti

contratti di credito - è la non debenza di alcun interesse; ritenuto infine che essendo parte attrice sostanziale il correntista il saldo da utilizzare sia quello risultante dagli estratti conto prodotti, non rilevando a tal fine la riconvenzionale svolta dalla Banca; che si è limitata a far valere il saldo passivo del conto oggetto della domanda e a chiedere quindi la cd. compensazione impropria, ovvero tra crediti nascenti da un medesimo rapporto obbligatorio;

ritenuto pertanto, in applicazione dei suddetti criteri, che la soluzione B1 dell'elaborato del dott. G. Bottecchia, datato 14.5.2012, sia quella corrispondente ai criteri sopra indicati, con conseguente credito dell'attore di complessivi € 67.077,75, già detratto l'importo girato a sofferenza; ritenuto poi che a detto importo debbano aggiungersi gli interessi al maggior tasso tra quello legale e quello BOT, dalla data della domanda al saldo, a titolo anche di ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria (cfr. Cass. s. s. SS. UU. n. 19499/08);

osservato infatti che la natura degli interessi dovuti in sede di ripetizione di indebito di una somma di denaro non esclude l'applicabilità dell'art. 1224 c.c. ancorché ad essi deve attribuirsi natura corrispettiva, atteso che la messa in mora dell'accipiens, in quanto debitore di una obbligazione pecuniaria, comporta l'applicabilità anche dell'art. 1224 in tema di liquidazione dei relativi danni, con la conseguenza, però, che essendo l'art. 2033 norma parzialmente derogatoria rispetto sia all'art. 1282 che all'art. 1224, il debito dell'accipiens, pur avendo ad oggetto una somma di denaro liquida ed esigibile, produce interessi solo a partire dalla domanda giudiziale e non dal pagamento - salvo che questi non versi in mala fede - e che non è sufficiente alla produzione di interessi ed alla risarcibilità del danno un qualsiasi atto di costituzione in mora del debitore, ma è necessaria la specifica proposizione della domanda giudiziale (cfr. Cass. 4.11.1992, n. 11969); ritenuto che all'accoglimento della domanda consegua anche il diritto alla rifusione delle spese di lite

#### PER QUESTI MOTIVI

condanna ~~.....~~ SpA a pagare a MARIO BORTOLETTO, quale titolare dell'omonima ditta individuale, la somma di € 67.077,75, oltre interessi al maggior tasso tra quello legale e il BOT, dalla

data della domanda al saldo;  
 condanna [redacted] SpA a rifondere a  
 MARIO BORTOLETTO, quale titolare dell'omonima ditta individuale, le  
 spese di lite, che liquida in complessivi € 5.000,00 per diritti e onorari, €  
 388,00 per spese esenti, oltre IVA, se dovuta, CPA o rimborso forfettario e  
 oltre a € 4600,00 oltre accessori a titolo di rifusione delle spese di ctp;  
 pone definitivamente a carico della convenuta le spese di cui così come li-  
 quidate;

Si comunici.

Così deciso in Padova, 26.6.2012

M. G.  
Ciambotto

Deposito  
 Padova  
 Cancelleria  
 26/06/12  
 Il Cancelliere  
 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
 Santina Conli

INVIATA COMUNICAZIONE  
 TELEMATICA IL 26/06/2012  
 IL CANCELLIERE  
 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
 Santina Conli